

REP. N.972

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PELAGO

(Città Metropolitana di Firenze)

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E SERVIZI DI SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 11:30 presso la sede del Municipio del Comune di Pelago v.le Della Rimembranza, 40 davanti a me Dott.ssa Francesca Guidotti, Vice Segretario comunale del Comune di Pelago, nominato dal Sindaco del Comune di Pelago, autorizzato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera C, e comma 5 del D.Lgs. 267/2000 sono presenti:

Comune di Pelago (FI) con sede in via Ponte Vecchio, 1 50060 Pelago (FI), Codice fiscale e partita IVA 01369050487, rappresentato dal l'Arch. Stefania Sassolini, nata a Montevarchi (AR) il 17.10.1982 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori pubblici del Comune di Pelago nominato dal Sindaco con decreto n. 5 del 30.12.2021 domiciliato per la carica

presso l'Ente rappresentato, opportunamente munito dei d'ora in avanti identificato come "concedente";

E

Il Dott. Fabio Ugolini nato a Roma il 07.10.1967 che interviene nel presente atto, giusta procura ai rogiti del notaio Nicola Atlante in data 27.04.2020 repertorio n. 61102, racc. n. 31426, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 30.04.2020 al n. 3980 serie I/T in qualità di procuratore dell'impresa Enel Sole S.r.l., con sede legale in Roma (RM), via Flaminia 970, impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra la suddetta Enel Sole S.r.l., società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.IVA n. 15844561009 e C.F. 02322600541 (Capogruppo Mandataria) e l'impresa Protek S.r.l, con sede legale in Pontassieve (FI), via Pietro Nenni 22, P.I. e C.F. 03443120484 (Mandante), come risulta dall'atto stipulato tra suddette imprese per scrittura autenticata dal notaio Nicola Atlante in data 09.03.2022 repertorio n. 65054, n. racc. 33754, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 11.03.2022 con il n. 3014 serie I/T nel seguito del presente atto definito "concedente".

Compurenti, della cui identità personale io, Vice Segretario comunale rogante, sono certo, i quali dichiarano, con il mio consenso di rinunciare alla presenza di testimoni.

PREMESSE

Preso atto che con nota prot. n. 13681 del 06/11/2020 e successiva integrazione prot. n. 14256 del 18/11/2020 e prot. 15523 del 17/12/2020 la Società Enel Sole s.r.l. C.F. 02322600541 P.IVA 05999811002 con sede in Via Flaminia, 970 – 00189 Roma e la società Protek s.r.l. CF/P.IVA 03443120484 con sede in Via Pietro Nenni, 22 50065 Pontassieve quale costituendo R.T.I. hanno inoltrato a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici, proposta di concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e servizi di smart-city, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica nel comune di Pelago;

La proposta risultava corredata da tutta la documentazione richiesta per Legge e, tra l'altro, dal progetto di fattibilità, dalla bozza di Concessione, dal Piano Economico e Finanziario asseverato da soggetto qualificato ai sensi della norma, dalla Relazione sulle caratteristiche del servizio e della gestione nonché dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari per la presentazione della proposta e dall'impegno a presentare le ulteriori cauzioni, come per legge;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 18/03/2020:

- è stata approvata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici la proposta di “concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e servizi di smart-city, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica nel comune di Pelago” presentata dal costituendo

RTI composto da Enel Sole S.r.l., in qualità di Mandataria Capogruppo e l'impresa Protek S.r.l. in qualità di mandante dando atto che con l'approvazione della proposta di Project Financing si è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica costituito dagli elaborati comprendenti la proposta stessa;

- è stata dichiarata fattibile e di pubblico interesse per il Comune di Pelago la proposta di investimento in project financing, ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., denominato "concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e servizi di smart-city, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica nel comune di Pelago" presentata dal costituendo RTI composto da Enel Sole S.r.l., in qualità di Mandataria Capogruppo e l'impresa Protek S.r.l. in qualità di mandante;

- è stato individuato il costituendo RTI composto da Enel Sole S.r.l., in qualità di Mandataria Capogruppo e l'impresa Protek S.r.l. in qualità di mandante quale "promotore di finanza di progetto" ai sensi dell'art. 183 - comma 15 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2021 è stato disposto il cambio di gestione del servizio di illuminazione pubblica;

Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2021 la proposta di Project Financing è stata inserita all'interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pelago 2021-2023 così come previsto dal comma 15 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che per l'affidamento del servizio in oggetto, con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 92 del 28/08/2021 è stata indetta procedura aperta svolta in modalità telematica di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto, mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara;

Considerato che, ai fini dell'affidamento del suddetto servizio, la procedura è stata gestita dal Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve mediante ricorso alla piattaforma telematica per l'e-Procurement della Regione Toscana, denominata START.

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.186 del 21/10/2021 è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnica;

Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18:00 del 09/09/2021;

Visti i verbali di gara predisposti dal C.U.A., ove si è proceduto alla proposta di aggiudicazione dell'appalto al costituendo RTI composto da Enel Sole S.r.l., C.F. 02322600541 P.IVA 05999811002 Via Flaminia, 970 – 00189 Roma e la società Protek s.r.l. CF/P.IVA 03443120484 con sede in Via Pietro Nenni, 22 50065 Pontassieve (FI) con un ribasso d'asta del 1,00% sull'importo del canone annuo posto a base di gara, quindi per complessivi € 188.090,10 al netto dell'IVA;

Vista la comunicazione del 16/02/2022 con la quale gli stessi verbali sono stati trasmessi dall'ufficio CUA al RUP per le verifiche della congruità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza propri dell'operatore economico e alla verifica di congruità da effettuare ai sensi dell'art. 97, comma 1 e 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, come descritto nel verbale di gara n. 5;

Dato atto che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n.36 del 25.02.2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva non efficace a favore del costituendo RTI composto da Enel Sole S.r.l., C.F. 02322600541 P.IVA 05999811002 Via Flaminia, 970 – 00189 Roma e la società Protek s.r.l. CF/P.IVA 03443120484 con sede in Via Pietro Nenni, 22 50065 Pontassieve (FI), che ha offerto un ribasso del 1,00% sull'importo del canone annuo posto a base di gara, quindi per un importo di € 188.090,10, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, per complessivi € 229.469,92;

- dato che il Centro Unico Appalti (CUA) in data 19.05.2022 ha comunicato la regolarità di tutti i controlli effettuati ;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 94 del 26.05.2022 si è proceduto a dichiarare suddetta determinazione definitiva ed efficace;

- che l'appaltatore è in regola con il pagamento dei contributi INAIL e INPS come da documento unico di regolarità contributiva (DURC) in atti;

- TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse e allegati contrattuali.

Il presente Contratto di concessione disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale tra le Parti così come costituitosi in esito alla Gara svolta per la scelta del Concessionario.

Le premesse e gli atti costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. I documenti contrattuali elencati nell'allegato A (Elenco elaborati documentazione economica) e nell'allegato B (Elenco elaborati documentazione tecnica) entrambi allegati parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorchè non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

2. Definizioni, oggetto del contratto, durata**2.1 Definizioni e condizioni generali**

2.1.1. Ai fini del presente contratto si intendono per:

“STAZIONE APPALTANTE” o “CONCEDENTE”: il Comune di Pelago, amministrazione aggiudicatrice concedente.

“CONCESSIONARIO”: il soggetto aggiudicatario della Concessione.

“CONCESSIONE”: i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario punto 2. 2 del presente contratto di concessione.

“CODICE”: il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici)

“PARTI”: Il Concedente ed il Concessionario congiuntamente.

“PARTE”: Il Concedente od il Concessionario singolarmente.

“CRONOPROGRAMMA”: la tabella dei tempi previsti per la realizzazione delle Opere incluse nel Progetto Esecutivo conseguente al PROGETTO DELL’OFFERTA;

“SPECIFICAZIONI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO”: il regolamento tecnico delle attività oggetto della Concessione.

“OPERE”: i lavori e gli interventi indicati all’interno dell’offerta e finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e all’adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione.

“OFFERTA”: l’insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione.

“PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO” o “PEF”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, posto a base dell’OFFERTA da parte del Concessionario.

“PROGETTO DELL’OFFERTA”: il progetto definitivo degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, presentato in fase di gara sulla base dello studio di fattibilità formulato dal Promotore ed eventualmente integrato con le migliori proposte dall’Aggiudicatario ed accettate dal Concedente.

“RUP”: il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 31 del Codice, nominato dal Concedente.

“REFERENTE/I DEL/I SERVIZIO/I”: la persona fisica, o le persone fisiche individuata/e dal Concessionario, quale/i referente/i del/i servizio/i nei confronti del Concedente, che assume/assumono anche il ruolo di supervisione e coordinamento delle prestazioni oggetto della Concessione.

“MANUTENZIONE ORDINARIA”: insieme di interventi atti a mantenere l’integrità originaria del bene, far fronte a guasti e contenere il normale degrado d’uso per garantirne la vita utile: questi interventi non modificano le caratteristiche originarie del bene e non ne modificano la struttura essenziale e la destinazione d’uso. Tali interventi si configurano come interventi ricorrenti e di costo non elevato (in confronto al valore di rimpiazzo del bene) e in genere vengono eseguiti con periodicità costante, secondo il piano di manutenzione a corredo del progetto degli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA”: insieme di interventi non ricorrenti e d’elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene ed ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione straordinaria non comprende interventi che si rendono necessari a seguito di calamità naturali ed eventi socio-politici. La manutenzione straordinaria è data dalla somma della manutenzione straordinaria conservativa e della manutenzione straordinaria non conservativa.

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA (D.M.28/03/2018 – Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica)”: è una manutenzione che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalità degli oggetti che compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro parti, fino a quando tali parti risultano disponibili sul mercato, ma non

dell'oggetto stesso. Per gli oggetti non coperti da garanzia o le parti di essi non coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria conservativa è limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto e su cui viene rilevata la necessità di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria conservativa nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno considerati come manutenzione straordinaria non conservativa.

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON CONSERVATIVA (D.M.28/03/2018 –Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica-)”: è una manutenzione straordinaria che si occupa di attività non ricorrenti, d’elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche la sostituzione dell’intero oggetto facente parte dell’impianto di illuminazione pubblica: in tal caso l’intervento si configura come intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.

“FORZA MAGGIORE”: gli eventi non imputabili all’operatore economico, tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi eventi di forza maggiore:

- a. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l’amministrazione o l’operatore economico, ovvero l’affidatario di lavori o servizi oggetto della Concessione;
- b. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse,
- c. insurrezioni e altre agitazioni civili;
- d. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

e. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;

f. epidemie e contagi;

g. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

h. impossibilità imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.

2.1.2. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

2.1.3 Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci,

che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

2.1.4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) E79J21001480009 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8788816865 su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

2.1.5. Non è ammessa la cessione del Contratto ad eccezione dei casi previsti all'articolo 106 comma 1 lettera d) del Codice (ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni).

2.1.6. Resta inteso fra le Parti che il Concessionario potrà usufruire degli eventuali benefici economici, ottenibili dai Titoli di Efficienza Energetica, connessi allo svolgimento degli interventi di efficientamento energetico laddove resi disponibili dalla normativa di volta in volta applicabile. Sarà onere del Concessionario richiedere e produrre gli eventuali documenti necessari e/o eseguire i vari adempimenti richiesti senza aggravio alcuno per il Concedente e garantire al concedente gli eventuali benefici economici derivanti da suddetti interventi di efficientamento. In nessun caso il mutamento dei benefici connessi allo svolgimento degli interventi oggetto della presente Concessione potrà avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente.

2.2 Oggetto del contratto di concessione

2.2.1 Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del Servizio di Illuminazione Pubblica ai sensi dell'art. 183 comma 15-19 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n°50/2016 e comprende i servizi di seguito elencati e puntualmente descritti nel Progetto dell'Offerta.

a. la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1 D.M.28/03/2018 Criteri Ambientali Minimi per Servizio di Illuminazione Pubblica);

b. la manutenzione ordinaria;

c. la manutenzione straordinaria conservativa;

d. la manutenzione straordinaria non conservativa;

e. la verifica periodica degli impianti (come definita al cap. 3.3.5.3 D.M.28/03/2018 Criteri Ambientali Minimi per Servizio di Illuminazione Pubblica);

f. il censimento di livello 2 dei predetti impianti di illuminazione pubblica;

g. l'implementazione e la gestione del portale Web Yourban, specificatamente customizzato per il Concedente, al fine di offrire reportistiche complete e sempre aggiornate sui servizi oggetto della Concessione quali a titolo non esaustivo: lo stadio di risoluzione delle segnalazioni di guasto, l'avanzamento dei lavori, i riepiloghi dei consumi energetici.

h. la realizzazione di un Progetto Esecutivo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo dei predetti impianti di illuminazione;

i. l'esecuzione degli interventi previsti nel suddetto Progetto Esecutivo, secondo le modalità tecniche ivi specificate e secondo le modalità finanziarie specificate al successivo punto 4.1;

j. la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti oggetto della Concessione attraverso la voltura in capo al Concessionario dei relativi contratti di fornitura energetica e/o la stipula da parte del Concessionario di nuovi contratti di fornitura energetica per i suddetti impianti;

2.3. Durata

2.3.1. La Concessione ha avuto decorrenza dal 01.03.2022 data del Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti e avrà durata di anni 15 (quindici).

2.3.2. Alla naturale scadenza della Concessione, o nei casi di risoluzione anticipata ad esclusione di quelli motivati da inadempienze del Concedente, il Concessionario dovrà rendersi disponibile a continuare ad erogare le prestazioni di cui al presente Contratto alle medesime modalità e condizioni vigenti al momento della scadenza o della risoluzione per ulteriori 6 (sei) mesi per consentire al Concedente di esperire una nuova procedura di gara o assumere la gestione diretta degli impianti oggetto della Concessione, fermo restando l'obbligo del Concedente di cui al punto 3.2.9.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1. Obblighi del Concessionario

3.1.1. Il Concessionario si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutte le attività descritte nel precedente punto 2.2 conformemente a quanto previsto nel Progetto dell'Offerta, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa ad eccezione di quelle espressamente poste dal presente contratto a carico del Concedente.

3.1.2. Il Concessionario si impegna a prevedere nel quadro economico dell'opera le spese tecniche da rimborsare al Comune.

3.1.3. Il Concessionario s'impegna ad elaborare le progettazioni relative alla presente Concessione nel rispetto della normativa di riferimento e del Codice degli appalti, eseguendo a propria cura e spese tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli impianti oggetto del contratto.

3.1.4. Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente gli oneri da questo sostenuti e gli importi delle Somme a Disposizione di quest'ultimo di seguito specificati:

a) oneri per direzione dei lavori, collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di cui all'articolo 113 comma 1 del Codice così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

b) oneri per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Concedente di cui all'articolo 113 comma 2 del Codice così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

c) Somme a Disposizione per come indicate nel Quadro Economico di Gara contenuto all'interno del Piano Economico Finanziario Asseverato da BPER Banca in data 06.09.2021 e allegato al Progetto dell'Offerta;

Il rimborso per gli oneri di cui al punto a), se le funzioni tecniche sono affidate a professionisti esterni, avverrà previa presentazione da parte del Concedente delle relative fatture e sarà subordinato alla verifica di congruità dei costi per gli oneri in argomento rispetto alle tariffe degli ordini professionali, riservandosi il Concessionario di rifondere il Concedente per importi compresi entro i limiti delle suddette tariffe. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale

e le attrezzature necessarie per eseguire gli accertamenti, i saggi ed i riscontri oggetto di eventuali motivate richieste formali da parte del collaudatore.

3.1.5. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati dal Concessionario al R.U.P. od al Direttore dell'Esecuzione.

3.1.6. Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza sia nel corso dell'esecuzione delle opere previste dal Progetto Esecutivo che nel corso della gestione del servizio ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.

3.1.7. Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

3.1.8. Il Concessionario si impegna a rispettare i tempi previsti nella presente Concessione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero.

3.1.9. Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Concessione per cause a sé imputabili.

3.1.10. Il Concessionario si obbliga, su richiesta formale del Concedente, a fornire tutte le indicazioni tecniche in proprio possesso, desumibili dai rilievi e dalla documentazione tecnica impiegata per lo sviluppo dei progetti relativi alla presente

Concessione, circa l' idoneità strutturale dei sostegni di illuminazione pubblica ad ospitare dispositivi pubblicitari o di telecomunicazioni la cui installazione e gestione il Concedente voglia affidare a Terzi rimanendo esclusa dall' oggetto della presente Concessione.

3.1.11. Il Concessionario, in accordo al Cap. 6 delle Linee Guida n. 9 del 21/08/2018 emanate dall' ANAC, si impegna ad elaborare annualmente un resoconto tecnico ed economico sullo svolgimento del contratto contenente gli elementi rilevanti necessari per accertarne il corretto svolgimento, quali, a titolo non esaustivo: l' avanzamento dei lavori in relazione al Cronoprogramma, l' esecuzione dei controlli, l' applicazione di eventuali penali.

3.2. Obblighi a carico del Concedente

3.2.1. Il Concedente nominerà, ai sensi dell' art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, un Responsabile Unico del Procedimento. Quindi, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento nominerà, ai sensi dell' art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell' Esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell' esecuzione del contratto.

3.2.2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell' Esecuzione, l' esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l' affidamento di appalti e concessioni".

3.2.3. Compete inoltre al Concedente nominare il Direttore dei Lavori ed eventualmente l' Ufficio di Direzione dei Lavori, l' Organismo di Collaudo ed il Direttore dell' Esecuzione, nel rispetto dell' articolo 31, comma 13, del Codice.

3.2.4. Il Direttore dei Lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

3.2.5. Il Concedente è tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui al punto 4.2. con le modalità ivi disciplinate.

3.2.6. Il Concedente è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo punto 3.9.

Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile della concessione (il RUP o il Direttore dell'Esecuzione), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti e provvedendo, eventualmente, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

3.2.7. Il Concedente è inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel successivo punto 3.10.

3.2.8. Il Concedente si impegna a tenere indenne il Concessionario da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dagli eventuali danni cagionati da dispositivi pubblicitari, di telecomunicazione e/o di qualsiasi altro genere installati sui sostegni di illuminazione pubblica da Terzi Concessionari. Le eventuali riparazioni che si dovessero rendere necessarie per i danni causati agli impianti oggetto della

Concessione saranno remunerate Dal Concedente al Concessionario ai sensi del punto 5.3.

3.2.9. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

3. 3. Profili di rischio

3.3.1. Il presente Contratto di Concessione comporta il trasferimento del rischio operativo di cui all'articolo 3 comma 1 lettera zz) del Codice in capo al Concessionario essendo possibile che questi non riesca a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati. In particolare, nell'ambito del rischio operativo, il Contratto comporta il trasferimento del Rischio di Costruzione e del Rischio di Disponibilità, secondo le modalità ed i termini di seguito descritti e puntualmente indicati nella Matrice dei Rischi allegata non materialmente alla presente Concessione, che qui si richiama quale parte integrante del Contratto.

3.3.2. Il Rischio di Costruzione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera aaa) del Codice è trasferito al Concessionario poichè il ritardo nei tempi di consegna delle Opere ed il mancato rispetto degli standard di progetto sono direttamente oggetto di specifiche penali presso al punto 3.6. del presente Contratto; inoltre, gli eventuali aumenti dei costi delle Opere sono esplicitamente posti dal presente Contratto a carico del Concessionario.

3.3.3. Il Rischio di Disponibilità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera bbb) del Codice è trasferito al Concessionario, considerato che il Concedente ha il diritto di

applicare le penali di cui al punto 3.6, nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti.

3.3.4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario dichiara che quanto risulta dal Contratto medesimo e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della Concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'Offerta, avendo tenuto conto in particolare dei costi della sicurezza e del personale necessario per la realizzazione dei lavori migliorativi e di gestione del servizio.

3.3.5. Il quadro completo dei rischi che a vario titolo le Parti si assumono è dettagliato nell'allegato Matrice dei Rischi.

3.4. Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori

3.4.1. La consegna degli impianti avverrà previa sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti di cui al punto 2.3.1, redatto in contraddittorio tra le Parti. Il suddetto verbale conterrà l'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dall'Ente distributore dell'energia elettrica e accettata dalle Parti.

3.4.2. Con la sottoscrizione della presente Concessione il Concedente, conferisce mandato al Concessionario, per la voltura in capo a sé della titolarità dei contratti di fornitura di energia elettrica relativi agli impianti oggetto della Concessione.

3.4.3. Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente, le somme che Questi avrà eventualmente versato per le forniture di energia elettrica in argomento, nel periodo intercorrente fra la consegna degli impianti e la decorrenza delle volture anzidette. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione delle relative fatture ed

escluderà gli importi relativi ai consumi energetici di eventuali carichi elettrici relativi ad impianti non compresi nella Concessione (carichi esogeni).

3.4.4. Ricevuta la comunicazione formale di approvazione del Progetto Esecutivo delle Opere da parte del Concedente, il Concessionario procederà all'avvio dei Lavori ivi previsti, redigendo uno specifico Verbale di Inizio Lavori in contraddittorio con il Concedente. Dalla data di questo verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.

3.4.5. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti attivati dal Concessionario dovranno essere conformi a quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P. o al Direttore dell'Esecuzione.

3.4.6. L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.

3.4.7. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'art. 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

3.4.8. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui al punto 2.1.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

3.4.9. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle sopra elencate, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3.5. Riconsegna degli impianti al termine della Concessione

3.5.1. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo e fermo restando quanto previsto al punto 8.1.

3.5.2. All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti un apposito verbale nel quale verrà dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario che dovrà provvedere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla riconsegna degli impianti. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà pertanto alla fine dei sei mesi successivi alla riconsegna degli impianti.

3.5.3. Il Concedente, al termine della Concessione, e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in tema di mercato elettrico, dovrà volturare in capo a sé i contratti di fornitura di energia elettrica per le utenze oggetto della Concessione rifondendo al Concessionario gli importi relativi ai consumi degli

impianti oggetto della Concessione, eventualmente corrisposti dal Concessionario dopo la scadenza della Concessione.

3.6 Penali

3.6.1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno l'applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del Concedente al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

3.6.2. I giorni e le ore di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi.

3.6.3. Le penalità di cui al presente punto saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del RUP o del Direttore dell'Esecuzione, da comunicare al Concessionario tramite PEC, assegnandogli 20 (venti) giorni consecutivi per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Laddove il Concessionario non facesse pervenire le proprie controdeduzioni nel suddetto termine di tempo, il Concedente avrà facoltà di applicare le penali indicate nella contestazione senza ulteriori adempimenti. Diversamente, le controdeduzioni del Concessionario saranno valutate da uno specifico organismo costituito ad hoc e composto dal RUP in rappresentanza del Concedente e da un rappresentante del Concessionario da questi formalmente designato. Laddove l'organismo così definito non trovasse accordo in merito all'accertamento delle violazioni contestate e/o all'entità della penale da applicare ogni valutazione e conseguente determinazione sarà rimessa ad un terzo soggetto, di comprovata competenza ed esperienza in materia, scelto congiuntamente dal Concedente e dal Concessionario. In mancanza di accordo per questa nomina le Parti convengono di demandare la suddetta nomina al Presidente dell'ordine degli

Ingegneri della provincia di Firenze e di accettare fin d'ora la determinazione che l'arbitro così designato assumerà in merito alla questione in esame.

3.6.4. Ciascuna penale sarà applicata a scomputo dell'importo del canone dovuto dal Concedente alla scadenza periodica di pagamento del Canone immediatamente successiva.

3.6.5. In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, si avvieranno le procedure previste dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

Descrizione	Valore penale
Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi	250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le Parti
Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Progetto dell'Offerta	Importo penale pari al costo dell'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti in conformità al presente contratto
Mancata rispondenza dei contenuti del piano di manutenzione ai requisiti previsti dal Progetto dell'Offerta	250 € per ogni giorno di ritardo utile a sanare le non conformità rispetto ai termini previsti nelle "Specificazioni Caratteristiche del Servizio"
Rispetto tempo di intervento "priorità 1" (intervento entro 3 ore dalla segnalazione)	50 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nelle "Specificazioni Caratteristiche del Servizio"
Rispetto tempo di intervento "priorità 2"	200 € per ogni giorno di ritardo rispetto

(intervento entro 24 ore dalla segnalazione)	a quanto indicato nelle “Specificazioni Caratteristiche del Servizio”
Rispetto tempo di intervento “priorità 3” (intervento entro 48 ore dalla segnalazione)	200 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nelle “Specificazioni Caratteristiche del Servizio”
Rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati dal Concessionario rispetto a quelli di progetto e/o di Capitolato di Appalto	1000 € per ogni inadempimento rilevato
Rispetto delle date di consegna al RUP del progetto esecutivo delle Opere	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti al punto 3.8 della presente Convenzione
Rispetto delle date previste di esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria	50 € per ogni giorno di ritardo della data effettiva rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento
Ritardo nell’aggiornamento dell’anagrafica tecnica nel data-base informatico del Concessionario	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nelle “Specificazioni Caratteristiche del Servizio”
Contenimento del tasso di guasto annuo dei punti luce (interventi in “priorità 1”). La penale si applica qualora il rapporto percentuale tra il tasso di guasto annuo dell’anno precedente e quello dell’anno	500 €/anno

in corso sia al di sotto della soglia del 95%. Per il primo anno di gestione, il rapporto di calcola assumendo che il valore del tasso di guasto dell'anno precedente sia pari al 12%.

Mancato raggiungimento target 2% del canone annuo risparmio energetico. La penale si applica qualora il risparmio energetico si riduca almeno del 10% rispetto al saving energetico indicato nel Progetto Esecutivo

3.7. Subappalto

3.7.1. Il Concessionario avrà facoltà di subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto nell'offerta impegnandosi, in tal caso, a presentare almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto la documentazione di seguito specificata:

- a. la copia autentica del contratto di subappalto;
- b. la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;

c. l'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte del subappaltatore;

d. l'eventuale ulteriore documentazione prescritta dalla normativa.

3.7.2. Nel caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna dell'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine non inferiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto si intenderà non autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

3.8 Progettazione, varianti

3.8.1. Entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della Concessione, il Concessionario sottoporrà all'approvazione del RUP, il Progetto Esecutivo delle Opere di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti. Il Progetto dovrà essere conforme alla normativa di riferimento ed ai punti ad esso applicabili del D.lgs. n°50/2016.

3.8.2. L'approvazione del Progetto Esecutivo sarà eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità al Progetto Definitivo ed agli altri documenti contrattuali entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3.8.3. Il Concessionario si impegna a sostenere tutti gli oneri di progettazione, così come risultanti dal Piano Economico-Finanziario, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché gli studi e le ricerche necessarie alla progettazione, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. A tale scopo il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti

gli impianti oggetto della Concessione prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.

3.8.4. In fase di approvazione del Progetto Esecutivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il Progetto dell'Offerta. In tal caso, la stima dei costi di tali modifiche, che avverrà in contraddittorio tra le Parti, dovrà tener conto anche della conseguente modifica dei tempi indicati nel Cronoprogramma, dei riflessi sul Piano Economico-Finanziario ed eventualmente sulla durata della Concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle modifiche stesse. A tale scopo il Concessionario provvederà a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dal Progetto dell'Offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, utilizzando, in ordine di priorità, i prezzi indicati al punto 5.3.3 del presente Contratto

3.8.5. Il Contratto potrà essere modificato attraverso la stipula di Atti Aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;
- b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;

d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7 del D.Lgs 50/2016;

e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016 ed al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.

3.8.6. L'esecuzione degli Atti Aggiuntivi relativi ai casi sopra elencati sarà subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

3.8.7. L'eventuale aumento di valore, determinato da uno o più degli interventi di cui ai punti da a) ad e), non potrà in ogni caso eccedere complessivamente il 50% del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determinerà l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

3.8.8. Il Concessionario sarà, in ogni caso, responsabile di tutti gli eventuali errori e/od omissioni nella progettazione relativa agli interventi di cui ai punti da a) ad e), restando obbligato a sostenerne tutti gli eventuali costi connessi e/o conseguenti, nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno generato dai suddetti errori e/od omissioni.

3.8.9. Gli interventi di cui ai punti da a) ad e) del presente punto, pur comportando l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, non costituiranno condizione per l'avvio della procedura di cui al punto 5.2.

3.8.10. I suddetti interventi non potranno determinare, in alcun caso, una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b) del D.Lgs 50/2016, né alterare l'allocazione dei rischi così come riportata nella Matrice dei Rischi allegata al presente Contratto.

3.9. Autorizzazioni amministrative

3.9.1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s’impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l’esecuzione della Concessione e per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all’accesso per l’espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l’esame contestuale di vari interessi pubblici.

3.9.2. Il Concessionario assume l’impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant’altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.

3.10. Collaudo

3.10.1. Il Concessionario individuerà le parti delle Opere ultimate e comunicherà l’ultimazione di tali parti al RUP.

3.10.2. Il Concessionario ha l’obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale, copia dei documenti contabili e disegni “As built”.

3.10.3. Il collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.

3.10.4. Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:

a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

3.10.5. In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art. 227 del DPR n. 207/2010. Il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo punto 3.6. 3.

4. CONDIZIONI ECONOMICO - FINANZIARIE

4.1. Finanziamento delle opere

4.1.1. Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere previste dal Progetto Esecutivo e si farà carico di tutti i costi relativi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla fornitura di energia elettrica per gli impianti oggetto della Concessione, per tutta la durata della stessa.

4.1.2. Ai sensi dell'art. 183, comma 15-19 e Art. 179 comma 3 e secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 3-4-5 del d.lgs 50/2016, il Concessionario, sulla base della propria pluriennale esperienza nel settore, ha elaborato il Piano Economico

Finanziario nel quale vengono definitivi l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente Concessione.

4.1.3. Il Concessionario, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della Concessione, così come definito dall'art. 3 comma 1 lettere fff del d.lgs 50/2016, per tutte le attività manutentive relative ai servizi oggetto della Concessione che non risultano illimitatamente ricomprese nel Canone concorrerà alle relative spese fino ad un massimale annuo di € 7.200 (settemiladuecento/00) oltre I.V.A., computati secondo le modalità definite al punto 5.3.3, con priorità per le attività di manutenzione straordinaria non conservativa, ed in subordine per gli interventi di riqualificazione per come definiti nelle Premesse. Qualora il Concedente non usufruisse in tutto o in parte dell'importo sopra definito nel relativo anno, ne potrà cumulare l'ammontare od il residuo con gli importi previsti per l'anno successivo e così per ciascun anno di durata della Concessione. Eventuali importi non utilizzati alla scadenza naturale od anticipata della Concessione potranno costituire credito per il Concedente soltanto nel caso di risoluzione per inadempienza del Concessionario, non costituendo credito per il Concedente negli altri casi di risoluzione anticipata della Concessione.

4.1.4. Qualora il canone di cui al punto 4.2 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario, ivi compreso il finanziamento delle Opere previste dal Progetto Esecutivo, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Concedente.

4.2. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

4.2.1. Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario è costituito dalla corresponsione di un canone annuo il cui valore (C_{OFF}) è pari ad € 188.090,10 (centoottantottomilanovanta/10) oltre IVA al 22% per complessivi € 229.469,92

4.2.2. Il suddetto canone sarà oggetto di fatture mensili che dovranno essere pagate dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.

4.2.3. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario e non potrà essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. Nei casi di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Concessionario applicherà il tasso di mora stabilito in misura pari al tasso BCE semestrale (pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economica e delle Finanze sulla G.U.R.I.), maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilità del danno.

4.2.4. Ai fini dell'aggiornamento periodico, si stabilisce convenzionalmente che il suddetto corrispettivo comprensivo di IVA sarà suddiviso nelle tre quote così definite:

$E_{OFF} = € 91.787,97$: quota, stimata in misura del 40% del canone annuo, inerente l'approvvigionamento di energia elettrica;

$G_{OFF} = € 57.367,48$: quota, stimata in misura del 25% del canone annuo, inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto della Concessione e la gestione del servizio;

$A_{OFF} = € 80.314,47$: quota, stimata in misura del 35% del canone annuo, inerente la remunerazione dell'investimento iniziale per la realizzazione delle Opere.

4.2.5. Il Canone C_{OFF} si riferisce alla gestione di $N_0 = 1527$ (Millecinquecentoventisette) complessi illuminanti 3 impianti semaforici afferenti a

72 quadri elettrici collegati a 71 contatori esistenti alla data di presentazione delle offerte.

4.2.6. Gli addendi del canone E_{OFF} e G_{OFF} dovranno essere aggiornati, a partire dalla data di avvio del servizio, in relazione alle possibili variazioni di cui ai punti 4.3 e 4.4 allo scopo di garantire l'invarianza nel tempo della remuneratività della commessa. La componente A_{OFF} , rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della Concessione.

4.2.7. Con riferimento all'aggiornamento prezzi, indicando con C_n il valore del canone annuo, aggiornato come descritto al punto 4.3. per il trimestre n-esimo, la fatturazione avverrà mensilmente, mediante emissione posticipata, di una fattura di importo pari a:

$$\text{Importo_fatt_mensile} = \frac{C_n}{12} = \frac{E_n + G_n + A_{OFF}}{12}$$

salvo l'eventuale conguaglio dovuto alle variazioni di cui ai punti 4.3 e 4.4. La formula precedente si applica per i mesi successivi aggiornando con periodicità trimestrale i valori di E_n e G_n .

4.2.8. Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico e dovranno contenere tutti gli elementi obbligatori, tra i quali: Codice Univoco Destinatario, CIG, CUP, Codice di Servizio.

4.2.9. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, il Concessionario fosse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per inadempimento dei relativi obblighi, il Direttore dell'Esecuzione darà corso all'esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso ed il Concessionario non potrà avanzare eccezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

4.2.10. Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di contratto e lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà subordinato al rilascio da parte del Concessionario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante che "i dipendenti del Concessionario sono stati retribuiti, per l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del CCNL applicato e di accordi integrativi ove esistenti".

4.3. Modalità di aggiornamento del canone

4.3.1. La revisione del canone di cui al punto 4.2 sarà effettuata, a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, limitatamente alle sue componenti variabili E e G, al solo allo scopo di mantenere invariata nel tempo la redditività della commessa.

4.3.2. La revisione del canone sarà calcolata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, applicando i criteri di seguito indicati.

4.3.3.1. *Revisione della componente per l'approvvigionamento di energia elettrica*
E

Definizioni:

- ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
- t_{OFF} data (mese_anno) di presentazione dell'offerta
- t_0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del canone
- t_n trimestre di revisione del prezzo; l'aggiornamento del canone avverrà nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno successivo al primo, pertanto con $n=1$ s'intende il primo trimestre successivo alla data di stipula, con $n=2$ s'intende il secondo trimestre, ecc. (esempio: se la stipula del

contratto avviene a febbraio dell'anno x, t_n con $n=1$ è il trimestre apr-mag-giu dell'anno x ed il relativo aggiornamento si calcola ad aprile);

- E_{OFF} quota parte del canone offerto riferito all'energia elettrica (espresso in Euro/anno)

- E_0 quota parte del canone riferito all'energia elettrica aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo trimestre di aggiornamento (espresso in Euro/anno)

- E_n quota parte del canone relativo all'energia elettrica, aggiornato al trimestre t_n (espresso in Euro/anno)

- P_{OFF} prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi dell'energia al netto dell'iva espressa in Euro/MWh. P_{OFF} si calcola come segue:

- $P_{OFF} = PUN_{OFF-12} + ONERI_{OFF-12} + DISPACCIAMENTO_{OFF-12} + TRASPORTO_{OFF-12} + ACCISA_{OFF-12}$ essendo:

- PUN_{OFF-12} media ponderata dei 12 mesi precedenti t_{OFF} del PUN pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico sul sito seguente:

(<http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx>)

aumentato delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione attualmente fissate in misura del 10,4% secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i.

- $ONERI_{OFF-12}$ media ponderata dei 12 mesi precedenti t_{OFF} degli oneri di sistema del "mercato libero espressi in Euro/MWh, come stabiliti, di volta in volta, dall'ARERA (www.autorita.energia.it)

- $DISPACCIAMENTO_{OFF-12}$ media ponderata dei 12 mesi precedenti t_{OFF} dei corrispettivi relativi al dispacciamento del "mercato libero", espressi in

Euro/MWh, aumentati delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione.

- $TRASPORTO_{OFF-12}$: media ponderata dei 12 mesi precedenti tOFF degli oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in Euro/MWh; tali valori sono stabiliti, di volta in volta, dall'ARERA;

- $ACCISA_{OFF-12}$ media ponderata dei 12 mesi precedenti tOFF del valore dell'accisa espressa in Euro/MWh stabilita per l'energia elettrica ad uso illuminazione pubblica.

- P_0 prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi precedenti la data t0 dell'energia al netto dell'iva espressa in Euro/MWh. P_0 si calcola come precedentemente descritto per POFF con riferimento alla data t0 invece che a tOFF

- P_n Prezzo dell'energia (al netto dell'iva) alla data di revisione t_n , dato da:

$$P_n = PUN_n + ONERIn + DISPACCIAMENTO_n + TRASPORTO_n +$$

ACCISAn essendo:

- PUN_n la media pesata del PUN dei 3 mesi precedenti la data t_n , aumentata delle perdite standard

di rete Pr:

$$PUN_n = (1 + P_r) \times \sum_{j=1}^3 (L_1^{n-j} \times F_1^{n-j} + L_2^{n-j} \times F_2^{n-j} + L_3^{n-j} \times F_3^{n-j}) \times M^{n-j}$$

La formula si applica per i 3 mesi precedenti il mese iniziale del trimestre t_n , con il seguente significato dei simboli;

con $j=1$: L_1^{n-1} è la percentuale di prelievo dell'energia per la fascia oraria F1 del mese $n-1$ del trimestre t_n (esempio se t_n è il trimestre apr-mag-giu il mese $n-1$ è marzo); F_1^{n-1} è il valore del prezzo medio di fascia pubblicato dal GME relativamente alla fascia F1 ed al mese $n-1$ del trimestre t_n ;

analogamente L_{2n-1} , F_{2n-1} e L_{3n-1} , F_{3n-1} sono rispettivamente le percentuali di prelievo ed il valore del prezzo medio di fascia relativi a F2 e F3 del mese n-1 del trimestre t_n ; M_{n-1} è il “peso” percentuale dei prelievi di energia elettrica per usi IP del mese n-1 rispetto al totale del trimestre t_n ;

$j=2$: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-2 del trimestre t_n (esempio se t_n è il trimestre apr-mag-giu il mese n-2 è febbraio)

$J=3$: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-3 del trimestre t_n ;

(esempio se t_n è il trimestre apr-mag-giu il mese n-3 è gennaio).

- $ONERIn$ è la media pesata dei valori degli oneri di sistema per i 3 mesi precedenti la data t_n espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori M_{n-j}

Il valore degli oneri di sistema si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche alle componenti stabilite dall'ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa ARERA;

- $DISPACCIAMENTOOn$ è la media pesata dei valori del dispacciamento per i 3 mesi precedenti la data t_n ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori M_{n-j} ;

Il valore del dispacciamento si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche alle componenti del dispacciamento stabilite dall'ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa ARERA;

- TRASPORTO_n è la media pesata dei valori del Trasporto per i 3 mesi precedenti la data t_n ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori M_{n-j};

Il valore del trasporto si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche stabilite dall'ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa ARERA;

- ACCISA_n è la media pesata dei valori dell'Accisa per i 3 mesi precedenti la data t_n ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori M_{n-j};
- Qualora intervenga una modifica da parte dell'ARERA tale per cui il valore di uno o più degli addendi che compongono P_n non sia espresso in Euro/MWh, si provvederà a ricondurre il valore in Euro/MWh attraverso la durata annua di funzionamento degli impianti IP stabilita dalla delibera AEEG 29/08 s.m.i.

Analogamente, qualora l'ARERA introduca ulteriori componenti accessorie del prezzo dell'energia, oltre quelle elencate, la formula di revisione prezzi sarà conseguentemente adeguata.

Posto quanto sopra,

- la componente E₀ del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e l'inizio del primo trimestre successivo, è calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara:

$$E_0 = E_{OFF} \times \frac{P_0}{P_{OFF}}$$

- la componente E_n del canone (espressa in Euro/anno), valida per i trimestri successivi, calcolata al trimestre t_n, è data da:

$$E_n = E_0 \times \frac{P_n}{P_0}$$

4.3.3.2. *Revisione della componente di gestione del servizio G*

Definiamo i seguenti indici:

- t_{OFF} data (mese_anno) di presentazione dell'offerta
- t_0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del canone
- t_n trimestre di revisione del prezzo; i trimestri sono i periodi gen-feb-mar, apr-mag-giu, lugago- set, ott-nov-dic e l'aggiornamento del canone avverrà nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno di gestione;
- G_{OFF} componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi riferito alla data t_{OFF}
- G_0 componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo trimestre di revisione del prezzo
- G_n quota parte del canone (espresso in Euro/anno) di gestione integrata relativo agli oneri manutentivi, riferito al trimestre t_n ;
- I_{OFF} valore dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno) di presentazione dell'offerta;
- I_0 valore dell'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno) di stipula del contratto;
- I_n valore medio dell'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) dei 3 mesi precedenti il trimestre t_n ;

Posto quanto sopra,

- la componente G_0 del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e il primo trimestre successivo, è calcolata come segue, in funzione del canone

offerto in gara:

$$G_0 = G_{OFF} \times \frac{I_0}{I_{OFF}}$$

- la componente G_n del canone (espressa in Euro/anno), calcolata al trimestre t_n , è data da:

$$G_n = G_0 \times \frac{I_n}{I_0}$$

- Il canone C_0 (espresso in Euro/anno) valido per il periodo intercorrente tra l'avvio del servizio e il trimestre successivo sarà:

$$C_0 = E_0 + G_0 + A_{OFF}$$

Il canone C_n (espresso in Euro/anno) calcolato nel trimestre t_n sarà:

$$C_n = E_n + G_n + A_{OFF}$$

4.5 Ampliamenti ed integrazioni

4.5.1. In caso di ampliamento del perimetro di gestione in corso di concessione, relativamente ai nuovi impianti/punti luce che verranno presi in carico, il canone aggiuntivo sarà definito come di seguito specificato, con riferimento ai seguenti parametri:

a. d_x data nella quale avviene la presa in carico di nuovi impianti;

b. num_giorni numero di giorni calendariali residui che intercorrono da d_x alla fine

dell'anno in corso

c. W_{new} Potenza nominale complessiva dell'impianto da prendere in gestione (somma potenze nominali delle lampade al netto degli ausiliari elettrici);

d. N_{new} Numero totale delle nuove lampade da prendere in gestione;

e. W_n Potenza nominale complessiva dell'impianto calcolata alla data d_x , al netto di W_{new}

f. N_n Numero totale di lampade alla data d_x , al netto di N_{new}

g. C_{new} Importo una tantum aggiuntivo al canone di gestione per i nuovi impianti acquisiti; si applica in aggiunta al canone solo per il periodo intercorrente tra la data d_x e la fine dell'anno in corso; dall'anno successivo si applicherà un unico canone di gestione comprensivo anche dei nuovi impianti acquisiti

Definite le seguenti due componenti del canone aggiuntivo di gestione (esprese in Euro/anno ed arrotondate alla 5^a cifra decimale):

$$E_{new} = E_n \times \frac{W_{new}}{W_n}$$

$$G_{new} = G_n \times \frac{N_{new}}{N_n}$$

l'importo del corrispettivo aggiuntivo al canone di gestione (relativo al periodo transitorio fino al termine dell'anno in corso) risulta quindi:

$$C_{new} = \frac{\text{num_giorni}}{365} \times (E_{new} + G_{new})$$

Quest'ultimo corrispettivo si applica una tantum al termine dell'anno in cui avviene l'acquisizione di nuovi punti luce.

A partire dall'anno successivo, il canone C_n sarà aggiornato, includendo anche i nuovi punti luce gestiti, applicando le formule descritte al punto 4.3. sostituendo ai valori di E_0 e G_0 i seguenti nuovi valori E'_0 e G'_0 .

$$E'_0 = E_0 \times \left(1 + \frac{W_{new}}{W_n}\right)$$

$$G'_0 = G_0 \times \left(1 + \frac{N_{new}}{N_n}\right)$$

5. GESTIONE DEI SERVIZI

5.1. Modalità di gestione dei servizi

5.1.1. Con riferimento ai servizi affidati al Concessionario e specificati al punto 2.2. della presente Concessione, Il Concessionario metterà a disposizione del Concedente un sistema di monitoraggio, attraverso l'accesso ad un portale dedicato, così come descritto nel Progetto dell'Offerta, atto a consentirgli la tempestiva verifica dei livelli qualitativi di servizio.

5.1.2. L'avvio dei Servizi previsti nella presente Concessione avverrà in seguito alla sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Servizi e degli impianti di cui al punto 2.3.1 del presente Contratto.

5.1.3. La sospensione totale o parziale dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui al punto 2.1.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

5.1.4. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.

5.1.5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai punti a),b) o c), il Concessionario laddove non fosse in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dovrà dare immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

5.1.6. Il Direttore dell'Esecuzione potrà disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.

5.1.7. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 giorni.

Nei casi di cui ai punti a), b) o c):

1) i Corrispettivi di cui al punto 4.2. continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 3 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale, se la sospensione sarà superiore a suddetto termine il concedente sospenderà il pagamento del corrispettivo;

2) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 giorni dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione determini una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir superiore a 2 (due) punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario.

5.1.8. La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redigerà il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.

5.1.9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui ai precedenti punti a), b) e c), al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui al punto 3.4., in quanto compatibili.

5.1.10. Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest'ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali

materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attività.

5. 2. Revisione della Concessione

5.2.1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della Concessione potrà essere richiesta dal Concessionario qualora nel periodo di durata della Concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di redditività, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

5.2.2. Le Parti procederanno alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario non risulti determinata da eventi riconducibili al Concessionario.

5.2.3. Rientrano tra i predetti eventi, a titolo non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a due punti percentuali;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni riconducibile al Concedente;
- c) i casi di sospensione dei servizi per ragioni di interesse pubblico, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di 30 giorni e qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR o Tir Azionista sia superiore a due punti percentuali.

5.2.4. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario sarà effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente darà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al punto successivo.

5.2.5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai casi a), b) o c), il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne darà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario revisionato, che illustri le cause ed i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

5.2.6. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti dovranno avviare senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

5.2.7. Entro 10 giorni dal ricevimento della predetta richiesta scritta del Concessionario, il RUP dovrà aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della Concessione.

5.2.8. La revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione.

5.2.9. La revisione, che, in ogni caso dovrà garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario, dovrà essere attuata modificando il canone o, in via assolutamente eccezionale, allungando la durata della gestione fino a quando gli indicatori dell'equilibrio non eguaglieranno quelli di equilibrio indicati nel contratto e nel PEF originario.

5.2.10. La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione. Decorso tale termine, in mancanza di accordo tra le parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario potrà recedere dalla Concessione ai sensi dell'art. 165 co. 6 Codice degli Appalti, comunicando per iscritto tale intenzione al Concedente, il quale potrà evitare il recesso, comunicando al Concessionario l'accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della dichiarazione di recesso. In tal caso, al Concessionario sarà rimborsato il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti compresi i costi finanziari sostenuti a tale data come evidenziati nel PEF, oppure, se non sia ancora stato raggiunto il collaudo, i costi utilmente ed effettivamente sostenuti sino a quella data.

5.3 Servizi Aggiuntivi

5.3.1. Eventuali servizi aggiuntivi, accessori rispetto ai servizi ed agli interventi previsti nel progetto potranno essere richiesti entro i limiti di cui all'articolo 32 del D.lgs. n°50/2016.

5.3.2. A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curerà la predisposizione del preventivo o dell'eventuale progetto definitivo e/o esecutivo dei servizi aggiuntivi richiesti e l'elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, riportati nei listini di riferimento, di seguito elencati, in ordine decrescente di priorità:

- a. Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) – Prezzario di Impianti Elettrici;
- b. Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione;
- c. Nuovi Prezzi formulati mediante Analisi (rif. Art. 32 c. 2 DPR 207/2010)

5.3.3. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Concessionario, applicando un ribasso del 30% (trentapercento) ai prezzari di cui ai punti a) e b) del punto 5.3.2 del presente punto. Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente.

5.3.4. L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il Concessionario avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente per l'approvazione stessa.

5.3.5. Al ricevimento dell'ordine formale del Concedente, il Concessionario darà corso all'esecuzione degli interventi, nei tempi specificatamente concordati con il Concedente.

5.3.6. Per ciascun intervento così commissionato, il Concessionario fatturerà il relativo corrispettivo al Concedente, in unica soluzione od a stato di avanzamento lavori, secondo quanto preventivamente convenuto con il Concedente.

6. ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI**6.1. Responsabilità del Concessionario**

6.1.1. Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

6.1.2. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

6.1.3. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

6.2 Fidejussioni e polizze assicurative

6.2.1. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii, ha prestato una cauzione definitiva dell'importo di € 141.067,58 (centoquarantunomilasessantasette/58) importo ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, a mezzo di polizza fideiussoria n. 2606436 emessa il 05.07.2022 da Euler Hermes S.A (N.V) – Allianz Trade.

6.2.2 Il Concessionario è tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente.

6.2.3. Tale cauzione sarà svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sarà restituita alla scadenza

della Concessione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le Parti.

6.2.4. Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all'art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. di € 4.820,25 (quattromilaottocentoventi/25), pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'Opera, Fidejussione n. 2606586 emessa il 05.07.20222 Euler Hermes s.A (N.V) – Allianz Trade.

6.2.5. A garanzia del corretto svolgimento delle attività di gestione e della corretta manutenzione degli impianti oggetto della Concessione, il Concessionario:

a. ha presentato una polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi RCT/O, n° IT00024120LI stipulata con XL Insurance Company SE in data 01/11/2021 con un massimale RCT di € 2.000.000,00 e con un massimale di RCO di € 2.000.000,00;

b. si impegna a trasmettere 10 giorni prima dalla consegna dei lavori polizza assicurativa CAR ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 con massimali pari ad € 800.000,00 per la sezione danni, e € 500.000,00 per la sezione R.C.T. con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

7. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

7.1. Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie

7.1.1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta tramite PEC, debitamente documentata. Le comunicazioni e/o le controdeduzioni del Concessionario devono

essere indirizzate al RUP entro 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa contestazione.

7.1.2. A seguito dell'emissione delle comunicazioni e/o delle controdeduzioni da parte del Concessionario, le Parti avvieranno la procedura descritta al punto 3.6.3

7.1.3. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.

7.2 Foro competente

7.2.1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Tribunale di Firenze.

8. ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

8.1. Risoluzione del contratto per inadempimento

8.1.1. Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, l'altra Parte, esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui al precedente punto 7.1, potrà risolvere la presente concessione, ai sensi degli artt. 1454 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo.

8.1.2. Al fine di quantificare gli importi di cui ai commi successivi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 [sessanta] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere.

8.1.3. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

8.1.4. Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso (fatti salvi maggiori danni), sarà in ogni caso tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:

a. del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b. delle penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c. di un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.

8.1.5. Qualora sia il Concessionario a rendersi inadempiente, lo stesso avrà diritto al rimborso da parte del Concedente, del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per quanto realizzato, con decurtazione del 10 % a titolo di penale e di risarcimento del danno, fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento di eventuali ulteriori danni conseguenti alle violazioni degli obblighi contrattuali e/o normativi.

8.1.6. Nel caso in cui il rimborso dovuto al Concessionario dovesse superare l'ammontare del canone annuo, detto rimborso verrà rateizzato con rate non superiori al canone stesso, applicando un tasso di interesse da concordare tra le Parti.

La durata del periodo di ammortamento è pertanto determinata dal rapporto tra la suddetta somma da rimborsare e l'importo del canone annuo.

8.1.7. Fermo restando quanto descritto a punto 3.6. del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario quest'ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, gli impianti oggetto della concessione.

8.1.8. Il Concedente potrà altresì risolvere la presente concessione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione al Concessionario oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 108 del Codice nei seguenti casi:

a. cessione del contratto ad esclusione dei casi previsti al punto 2.1 del presente Contratto;

b. ripetute inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi;

c. mancato rinnovo delle fidejussioni e delle polizze assicurative;

d. violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto definito al punto 9.5. della concessione;

e. violazione di eventuali protocolli di legalità e dei patti di integrità;

f. gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;

g. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011;

h. caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del Concessionario;

i. perdita dei requisiti generali e/o di capacità tecnico professionale da parte del Concessionario.”

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Riservatezza della documentazione - PRIVACY- INFORMATIVA ART.13

Regolamento UE n. 679/2016

9.1.1. Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente Concessione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s’impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.

9.2. Forma del contratto – spese e oneri accessori

9.2.1. Il contratto sarà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa.

9.2.2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto incluse le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa ad esso accessoria saranno a carico del Concessionario.

9.3 Proprietà degli impianti

9.3.1. Il Concedente mantiene la proprietà degli impianti oggetto della Concessione esistenti al momento della stipula ed acquisisce la proprietà degli ulteriori impianti eventualmente realizzati dal Concessionario.

9.4 Proprietà intellettuale

9.4.1. Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

9.4.2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie relative all'impianto, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, sarà consentito automaticamente e gratuitamente al Concedente e agli eventuali Terzi appaltatori, con obbligo di previa informazione scritta al Concessionario e nei limiti delle mere finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettali in capo al Concessionario.

9.5. Clausola tracciabilità dei flussi finanziari

9.5.1. Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Il concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

9.5.2. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

9.5.3. Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

9.5.4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente e della Prefettura territorialmente competente.

9.5.5. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni di cui all'art. 174, comma 4, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

9.6. Cessione di credito

9.6.1. E' vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non sia riconosciuta.

9.7. Essenzialità delle clausole

9.7.1. Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

9.7.2. Dopo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità

di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

9.8 Discordanze negli atti contrattuali

9.8.1. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra i diversi documenti contrattuali, il Concessionario adempirà le prestazioni secondo le modalità che, nell'ordine, risultano indicate dai documenti di seguito elencati:

- a) Nel contratto di concessione e nei documenti elencati negli allegati A e B parti integranti e sostanziali dello stesso;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Specificazioni Caratteristiche del Servizio e relativi allegati;
- d) Servizi offerti presentati in sede di offerta o specificati nel corso dell'Appalto

9.8.2. In caso di disaccordo tra il Concedente e il Concessionario sulla classificazione di specifici interventi manutentivi tra quelli compresi nel Canone e quelli oggetto dell'articolo 5.3 del presente Contratto, il Concessionario dovrà comunque eseguire gli interventi suddetti, salvo il diritto di avviare la procedura di valutazione e di risoluzione della discordanza nelle modalità previste dal punto 3.6 3.

9.9. Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile

9.9.1. Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente Concessione e di approvare

specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

9.10. Comunicazioni

9.10.1. Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente Concessione devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti a mezzo PEC ai seguenti indirizzi.

Concedente: [comune.pelago@postacert.toscana .it](mailto:comune.pelago@postacert.toscana.it)

Concessionario: enelsole@pec.enel.it

9.11. Elezione di domicilio, dati societari

9.11.1. Le Parti eleggono ai fini della presente Concessione il seguente domicilio: per il Concessionario, presso la sede legale di Enel Sole S.r.l. in Roma, via Flaminia 970, per il concedente presso la sede del Comune di Pelago di v.le della Rimembranza, 40.

Io Vice Segretario comunale ho ricevuto questo atto, formato e stipulato in modalità elettronica attraverso strumenti informatici su numero sessanta pagine intere e righe tre della sessantunesima facciata a video in conformità all'art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e l'ho reso pubblico previa lettura a video alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e quindi lo sottoscrivono con me, alla mia presenza e vista, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005.

Io Vice Segretario comunale attesto inoltre che l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del DPR 642/1972 mediante registrazione telematica dell'atto presso l'Agenzia delle entrate di Firenze.

Per il Comune di Pelago (Concedente) Arch. Stefania Sassolini

Per RTI tra Enel Sole S.r.l. e Protek S.r.l. (Concessionario) Dott. Fabio Ugolini

Il Vice segretario comunale – Dott.ssa Francesca Guidotti